



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO STATALE "S. GIOVANNI BOSCO"

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. San Salvatore Telesino – Castelvenere
C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008
Tel. e Fax 0824275407/cell.3274769354 – e-mail: bnic841008@istruzione.it
PEC: bnic841008@pec.istruzione.it Sto Web: www.icbosco.edu.it
SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Piazza Plebiscito, 2

AL SITO WEB www.icbosco.edu.it
ALL'ALBO ON-LINE
AI DOCENTI
AI GENITORI

DECRETO VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2023-2024

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L.vo 59/04 che all'art.11 comma 1 dispone: *Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.*

VISTO il DPR 122/09 che all'art. 2 comma 10 dispone: *10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.*

VISTA la Circolare MIUR n.20 del 4/3/2011

RICHIAMATE le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nel D.lgs. 62/2017, art. 5.

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità*

dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

RITENUTO necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 249 del 4 maggio 2023, con la quale viene approvato il calendario scolastico per l'a. s. 2022-2023;

VISTA la delibera del CDI n. 683 – verbale n. 90 - del 03/07/2023 con la quale viene confermato il calendario scolastico per l'a. s. 2022-2023;

VISTA la delibera n. 827 - verbale n. 226 del Collegio dei Docenti del 02/09/2023, con la quale si approva la suddivisione in quadrimestri dell'anno scolastico;

VISTA la delibera n. 847 - verbale n. 227 del Collegio dei Docenti del giorno 11/09/2023 con cui si assumono le seguenti determinazioni,

DETERMINA

Art.1 - Validità dell'anno scolastico

Per l'anno scolastico 2023/24 il limite massimo delle ore di assenza (salvo deroghe previste in base a disposizioni ministeriali in seguito ad eventuali situazioni di lockdown) è così fissato:

SCUOLA SECONDARIA I grado

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Presenze richieste (75% totale) ore/giorni	Assenze consentite (25% totale) ore/giorni
San Salvatore Telesino indirizzo musicale	30	990 ore 171 giorni	743 ore 128 giorni	247 ore 43 giorni
Castelvenere CLASSI PRIME	30	990 ore 171 giorni	743 ore 128 giorni	247 ore 43 giorni
Castelvenere indirizzo musicale CLASSI II e III	(36 + 2 ore di strumento musicale)	1188 ore 172 giorni	891 ore 129 giorni	297 ore 44 giorni

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 29 ore settimanali per la Scuola Primaria e le 30/36 ore settimanali per la Scuola Secondaria di I grado sono distribuite su 5 (cinque) giorni settimanali:

*Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale di assenze consentite è decurtato di n. 33 ore **(214 Ore/ 264 ore = 34 giorni)***

Per gli alunni disabili con percorsi individuali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

Art.2 - Assenze

Sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali
- assenze saltuarie
- assenze per motivi familiari

N.B.

- Le assenze dalle lezioni di Strumento musicale contribuiscono a formare il monte ore annuale ai fini del calcolo per la validità dell'anno scolastico. Pertanto, qualora superino tale monte ore comporteranno la non ammissione

all'anno successivo ovvero la non ammissione agli esami finali del terzo anno.

- I giorni di sospensione si computano come assenze ed incidono sulla validità dell'anno scolastico.

Art.3 – Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze continuative (almeno 6 giorni) per malattia documentate da un idoneo certificato medico;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all'interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza e ne valuti positivamente la consistenza motivazionale).

In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione.

Art.4

Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste all'art.3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993